



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A

alla delibera n. 493/13/CONS del 25 luglio 2013

Articolo unico

1. Al Regolamento allegato alla delibera n. 406/09/CONS sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b) dell'articolo 1 è inserita la seguente lettera: “b-bis) “Testo unico”, il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
- b) alla lettera c) dell'articolo 1 le parole “Direzione contenuti audiovisivi e multimediali” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione servizi media”;
- c) la lettera d) dell'articolo 1 è così sostituita: “d) “Ufficio competente”, l'Ufficio diritti digitali istituito presso la Direzione servizi media”;
- d) alla lettera e) dell'articolo 1 dopo la parola “emittente” è aggiunta la parola “radiofonica”, dopo la parola “analogica” sono aggiunte le parole “o digitale” e le parole “decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” sono sostituite dalle seguenti parole: “Testo unico”;
- e) la definizione di cui alla lettera h) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: “h) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi quale quello definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico, applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo Testo unico”;
- f) alla lettera i) dell'articolo 1 le parole “decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” sono sostituite dalle seguenti parole: “Testo unico”;
- g) la lettera j) dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: “j) “operatore della comunicazione” il soggetto come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del decreto”;
- h) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente: “È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca per gli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dall'organizzatore della competizione secondo le modalità specificate al comma 2, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249”;
- i) all'articolo 7, comma 2, le parole “, lettera c),” sono soppresse;
- l) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, le parole “fornitore di contenuti” sono sostituite dalle parole “fornitore di servizi di media”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

m) l'art. 7, comma 6, è così sostituito: “Gli operatori della comunicazione radiofonica che abbiano ottenuto l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo per i soli addetti all'informazione che risultino iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti nonché per i tecnici, questi ultimi nel numero strettamente necessario alle attività di ripresa sonora”;

n) l'art. 7, comma 7, è così sostituito: “L'organizzatore dell'evento, entro dieci giorni dalla disputa dell'evento stesso, comunica sul proprio sito internet il numero massimo di accrediti che possono essere rilasciati, con riferimento alle diverse aree dell'impianto sportivo, a ogni operatore della comunicazione autorizzato che ne abbia fatto richiesta.”;

o) l'art. 8, comma 2, è così sostituito: “L'organizzatore dell'evento indica, al momento del rilascio dell'accredito, il termine entro il quale i soggetti accreditati devono presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli. La presentazione oltre il suddetto termine non consente l'accesso all'impianto per il singolo evento.”;

p) all'art. 9, comma 2, l'espressione “fornitori di contenuti” è sostituita con “fornitori di servizi di media”.